



COMUNE DI FICCARAZZI

Città Metropolitana di Palermo

Settore I - Amministrativo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 70 DEL 05.07.2023

Oggetto: Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età dip.te F. M. – Decorrenza dal 01.01.2024.

Il Responsabile del Settore I - Amministrativo

Attesta di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che diano luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, in relazione al presente provvedimento.

Premesso che

- la Sig.ra F.M., nata Omissis, dipendente in servizio presso il Settore V – Tributi e Servizi Demografici di questo Ente con rapporto di lavoro part-time, qualifica di Istruttore Contabile, categoria Istruttore - posizione economica C1, con nota prot. n. 10955 del 7 giugno 2023 ha trasmesso a questo Settore I la domanda di “Pensione di Vecchiaia” presentata attraverso la compilazione del relativo modello telematico all'INPS – pratica n.2120965200223 del 05.06.2023, al fine di essere collocata in quiescenza, per raggiunti limiti di età, con decorrenza dal 01.01.2024.
- l'art. 24, commi 6 e 7, del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito in Legge n. 214 del 22.12.2011, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2012, per i lavoratori e lavoratrici dipendenti, di cui all'art. 22 ter, comma 1, del D.L. n. 78 del 01.07.2009, il termine di accesso alla pensione di vecchiaia è determinato al 66° anno di età con un'anzianità contributiva minima pari ad anni 20;
- il D.M. 16.12.2014 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2016, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12 quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 ss.mm.ii., sono incrementati di 4 mesi e i valori della somma di età anagrafica e di anzianità contributiva, di cui alla Tabella “B”, allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243 ss.mm.ii, sono ulteriormente incrementati a 0,3 unità.

Verificato che:

- la Circolare INPS del 20.03.2015 n. 63, recante: “Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 16.12.2014 – adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita”, chiarisce che dal 1° gennaio 2016 si applicano i nuovi requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, adeguati agli incrementi della speranza di vita, precisando, nel contempo, al punto 2.1, denominato “Pensione di vecchiaia requisito anagrafico”, lettera c), in relazione ai lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, che dall'anno 2019 l'età pensionabile è fissata a 66 anni e 7 mesi;
- allo stato attuale, come confermato con circolare Inps n. 126 del 28.12.2018, al requisito anagrafico per la pensione cd. di vecchiaia 66 anni e 7 mesi occorre aggiungere 5 mesi, per l'adeguamento alla speranza di vita, per complessivi 67 (sessantasette) anni di età, fermo restando il requisito contributivo minimo pari a 20 anni.

Preso atto che la sig.ra F.M., assunta a tempo part time/determinato presso questo Ente in data 01.01.2005 e a tempo part-time/indeterminato in data 01.01.2020, alla data del 31.12.2023, si troverà nella seguente situazione:

- avrà maturato il requisito anagrafico prescritto per il pensionamento, ovvero 67 anni di età.
- avrà maturato i seguenti periodi utili prestati presso questo Ente ai fini dell'anzianità contributiva:
 - dal 01.01.2005 al 31.12.2019 – 14 anni, 11 mesi, 30 giorni
 - dal 01.01.2020 al 31.12.2023 – 3 anni, 11 mesi, 30 giorni

Dato atto che il requisito dei 20 anni di contributi può essere integrato **sommando le anzianità contributive** non coincidenti temporalmente relative a diverse gestioni previdenziali ai fini dell'esercizio della totalizzazione nazionale o del cumulo dei periodi assicurativi secondo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 238-248, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e le modifiche apportate dalla legge 232/2016 che, come noto, ha ampliato l'istituto del cumulo dal 1° gennaio 2017.

Preso atto che per effetto della disapplicazione delle finestre mobili operato dalla Riforma del 2011 la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione dell'ultimo requisito anagrafico o contributivo.

Ritenuto, pertanto, di dovere collocare a riposo d'ufficio la dipendente in oggetto, per raggiungimento del limite massimo di età, con effetto dal 01.01.2024.

Richiamata la Determinazione Sindacale n. 33 del 23.12.2022 con la quale sono state attribuite alla sottoscritta le funzioni di Responsabile di P.O. del 1° Settore.

Visto l'art. 24 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 2014/2011;

Visti: Lo Statuto Comunale;

- Il CCNL del comparto sottoscritto il 16.11.2022;
- Il D. Lgs. 165/2001;
- il TUEL

DETERMINA

1. **Di ritenere** le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. **Di collocare** a riposo, per raggiunti limiti di età, con decorrenza 01.01.2024 (ultimo giorno di servizio 31.12.2023), la sig.ra F.M., nata "Omissis", dipendente in servizio presso il Settore V – Tributi e Servizi Demografici di questo Ente con rapporto di lavoro indeterminato - part-time, qualifica di Istruttore Contabile, categoria Istruttore - posizione economica C1.
3. **Di dare atto** che la dipendente in oggetto, alla data di effettivo collocamento a riposo, avrà maturato il requisito anagrafico prescritto per il pensionamento, ovvero 67 anni di età e i seguenti periodi utili prestati presso questo Ente ai fini dell'anzianità contributiva:
 - dal 01.01.2005 al 31.12.2019 – 14 anni, 11 mesi, 30 giorni
 - dal 01.01.2020 al 31.12.2023 – 3 anni, 11 mesi, 30 giorni
4. **Dare atto** che il rapporto di impiego si intenderà cessato, a tutti gli effetti di legge, con decorrenza 01.01.2024 (ultimo giorno di servizio 31.12.2023);
5. **Disporre la notifica** del presente provvedimento alla dipendente suddetta e la trasmissione di copia dello stesso al Settore II Economico-Finanziario, per gli adempimenti di competenza.
6. **Di dare atto**, altresì, che la presente determinazione non necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, non comportando alcun onere a carico del bilancio.
7. **Di pubblicare** il presente atto per 15 giorni all'albo on line dell'Ente e sul sito istituzionale, ai sensi della normativa vigente in materia di adempimenti degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D. Lgs. 33/2013).

Incaricata di E.Q.

*Il Responsabile Settore I
Amministrativo*

F.to Dott.ssa P. Letizia Comparetto



Rende noto che:

La struttura amministrativa competente è il Settore I Amministrativo

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa P. L.

Comparetto, Responsabile del Settore I

Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia e giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia -Palermo